

L'assegno sociale

- *Cos'è*
- *A chi spetta*
- *I limiti di reddito*
- *L'importo mensile*
- *Le maggiorazioni sociali*
- *L'assegno sociale derivante da invalidità civile*

L'Assegno Sociale

La Costituzione italiana garantisce, all'articolo 38, al cittadino, inabile al lavoro o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

In tal modo il legislatore ha voluto tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo oppure versano in situazioni di bisogno.

Il sistema dell'assistenza sociale, che è a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, integra quello della previdenza sociale che ha, invece, come presupposto, una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo, ed è gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali, dei quali il più importante è l'INPS.

Il sistema di sicurezza sociale (Social Security), comprendente l'assistenza sociale e la previdenza sociale, si esplica in forme di intervento pubblico dirette al benessere dei cittadini (Welfare State).

Alcune prestazioni di assistenza sociale riguardano lo stato di bisogno o di indigenza dei cittadini e sono erogate dall'INPS, come l'assegno sociale, la pensione sociale o la pensione di cittadinanza; altre, invece, hanno come presupposto indispensabile l'esistenza di una situazione di handicap e, seppur erogate dallo stesso INPS, sono interamente a carico del bilancio dello Stato (pensioni di invalidità civile, assegni di accompagnamento, ecc..).

La più nota e ricorrente prestazione assistenziale è l'assegno sociale. Ecco cosa c'è da sapere su questa prestazione

Cos'è l'assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani ed equiparati che hanno compiuto 65 anni di età (dal 2019, 67), che risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Si tratta, dunque, di una prestazione che prescinde dalla sussistenza di qualsivoglia requisito sanitario e di qualsivoglia requisito contributivo ed assicurativo.

Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito, secondo le disposizioni contenute nella Riforma Dini (art.3, comma 6, della Legge 335/1995), la pensione sociale che, però, continua comunque ad essere erogata a coloro che avevano fatto domanda entro il 31 dicembre 1995 e che avendone i requisiti ne erano divenuti titolari.

I requisiti per ottenere l'assegno sociale

Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando:

- non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno di importo inferiore a quello dell'assegno sociale;
- ha raggiunto i 67 anni di età (il requisito originario dei 65 anni è via via cresciuto nel tempo);
- risiede abitualmente in Italia.;
- ha la residenza stabile o ha soggiornato in Italia da almeno 10 anni

Circa il requisito dell'età, c'è da ricordare che, anche per l'assegno sociale, vale il principio dell'adeguamento all'aspettativa di vita, così come avviene per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata.

COME E' CAMBIATA L'ETA' PER L'ASSEGNO SOCIALE

Anni	Età	Anni	Età
Fino al 2012	65 anni	2017	65 anni e 7 mesi
2013	65 anni e 3 mesi	2018	66 anni e 7 mesi
2014	65 anni e 3 mesi	2019	67 anni
2015	65 anni e 3 mesi	2020	67 anni
2016	65 anni e 7 mesi	2021	67 anni

Per il diritto all'assegno sociale sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto mentre se si assenta dal territorio nazionale non sono dovute le rate mensili corrispondenti alla durata dell'assenza.

Dal 2009 ai requisiti che abbiamo indicato prima se n'è aggiunto - sia per i cittadini italiani che per gli equiparati - un altro: quello di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni.

La novità è stata introdotta dalla Legge 133/2008 per evitare abusi da parte di cittadini extracomunitari che, per effetto del ricongiungimento con familiari residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno, acquisivano lo status di "equiparati ai cittadini italiani"

Tabella degli importi dell'assegno sociale

Anno	Importo mensile
2003	€. 358,99
2004	€. 367,97
2005	€. 375,33
2006	€. 381,72
2007	€. 389,36
2008	€. 395,98
2009	€. 408,66
2010	€. 411,53
2011	€. 418,12

Anno	Importo mensile
2012	€. 429
2013	€. 442,30
2014	€.447,17
2015	€.448,07
2016	€.448,07
2017	€ 448,07
2018	€ 453,00
2019	€ 457,99
2020	€.459,83

Limiti di reddito

Come abbiamo detto, condizione essenziale perché avvenga il riconoscimento dell'assegno sociale è il possesso di redditi inferiori al limite previsto annualmente dalla legge.

- soggetto interessato che non posseda redditi propri, ovvero posseda redditi di importo inferiore a quello dell'assegno sociale (pari, per l'anno 2020, a € 5.977,79);
- al soggetto interessato il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore al doppio del dell'assegno sociale (pari, per l'anno 2020, a € 11.955,58).

Questi limiti di reddito vengono elevati ogni anno, contestualmente alla perequazione dell'assegno sociale.

I redditi da considerare sono, all'atto della prima liquidazione della prestazione, quelli relativi all'anno di decorrenza dell'assegno.

Per verificare la permanenza del diritto negli anni successivi, vanno, invece, considerati i redditi percepiti nell'anno immediatamente precedente.

I redditi da considerare

Vanno valutati per il diritto all'assegno sociale i seguenti redditi:

- i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
- i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);

- le pensioni ed assegni pagati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie pagate dall'Inail;
- le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile;
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

È utile ricordare che, contrariamente a ciò che avveniva per la pensione sociale ove i redditi dovevano essere valutati al lordo delle ritenute erariali, per l'assegno sociale i redditi di qualsiasi natura vanno considerati al netto dell'imposizione fiscale e contributiva.

È bene, inoltre, precisare che tra i redditi del coniuge devono essere valutati anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

I redditi da non considerare

Non vanno, invece, considerati per il diritto all'assegno sociale i redditi riguardanti:

- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall' Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
- l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

L'assegno per chi non è coniugato

L'assegno spetta al soggetto non coniugato (o separato legalmente oppure divorziato), nullatenente, nella misura di euro 459,83 (è l'importo valido per il 2020), per tredici mensilità.

Se il richiedente non coniugato possiede redditi di importo pari o superiore al limite annuo, l'assegno non spetta; se, invece, possiede redditi di importo inferiore al limite annuo, l'assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito e l'importo del reddito posseduto. Questa differenza viene divisa per 13 e l'importo risultante viene erogato per i mesi di spettanza dell'assegno nell'anno.

L'importo della tredicesima mensilità è, invece, determinato frazionando l'importo mensile così calcolato in relazione al numero dei mesi di godimento dell'assegno nell'anno.

Ma cosa accade se uno dei due coniugi abbandona la famiglia? Per l'INPS l'abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l'esclusione del reddito relativo dal computo del reddito familiare. Se c'è, infatti, una comprovata situazione di abbandono, infatti, la situazione del coniuge abbandonato va equiparata a quella del soggetto legalmente separato. Per provare lo stato di abbandono occorre un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

L'assegno per chi è coniugato

L'assegno spetta al soggetto coniugato i cui redditi annui, cumulati con quelli del coniuge, siano inferiori, per l'anno 2020, a € 11.955,58.

Se il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è pari o superiore al limite annuo, l'assegno sociale non spetta.

Se, invece, il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è inferiore o uguale al limite previsto per il soggetto non coniugato, l'assegno spetta nella misura intera.

A differenza di quanto avveniva per la pensione sociale, l'assegno sociale, in misura intera o parziale, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con quello del coniuge sia inferiore al relativo limite di legge, ed anche se sia titolare di altra pensione.

Se il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è compreso tra il limite annuo previsto per il soggetto non coniugato e il limite annuo previsto per il soggetto coniugato, l'assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito e l'importo del reddito annuo posseduto dall'interessato e dal coniuge.

	Importo mensile x 13	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
		Limite di reddito che consente l'importo pieno	Limite di reddito che consente la concessione parziale	Limite di reddito che consente l'importo pieno	Limite di reddito che consente la concessione parziale
Assegno sociale ^a	459,83 €	0	5.977,79 €	5.977,79 €	11.955,58 €
Maggiorazione ¹ (l. n° 388/2000)	12,92 €	5.977,79 €	6.145,75 €	12.673,70 €	12.841,66 €
Incremento ² maggiorazione ultra 70enni (L. 448/2001)	191,68 €	5.977,79 €	8.469,63 €	11.955,58 €	14.447,42 €

a) L'importo dell'assegno sociale è pari al reddito annuo per l'attribuzione della misura meno il reddito personale o coniugale diviso per 13. Pertanto il valore pieno può essere conseguito solo in presenza di un reddito pari a zero.

1) Per ottenere la maggiorazione il beneficiario coniugato deve rispettare oltre al limite di reddito coniugale anche il limite di reddito personale; la misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

2) Il beneficio spetta al compimento del 70° anno di età (a meno che il titolare possa usufruire della riduzione di età in caso di contribuzione versata nella misura di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo)

L'assegno per i ricoverati a carico dello Stato

L'assegno sociale può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato. La riduzione è:

- del 50% se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico degli enti pubblici;
- del 25% quando la retta è a carico dell'interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale.

L'assegno non subisce riduzioni quando la retta a carico del titolare o dei familiari comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno sociale.

Al fine di stabilire la misura dell'assegno, il pensionato deve presentare all'INPS documentazione, rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso la quale è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico dell'ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari.

La maggiorazione dell'Assegno Sociale

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una quota fissa pari a 12,92 euro al mese per coloro che hanno un'età superiore a 65 anni (articolo 70, co. 1 legge 388/2000).

Tale maggiorazione spetta in misura intera a condizione che il reddito personale non risulti superiore gli importi indicati in tabella; se il soggetto è coniugato, oltre al limite di reddito personale, è necessario rispettare anche un limite di reddito coniugale (si veda tabella sopra allegata).

Questa maggiorazione compete in misura parziale sino al raggiungimento del limite di reddito aumentato dell'importo della maggiorazione. I redditi da valutare ai fini della maggiorazione sono i medesimi di quelli previsti ai fini della concessione dell'assegno sociale con esclusione però delle pensioni di guerra e con inclusione - nella valutazione del reddito rilevante - dei trattamenti di fine rapporto o comunque denominati e degli arretrati assoggettati a tassazione separata.

Dal 2002, inoltre, il titolare di assegno sociale con più di 70 di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata fino ad una riduzione massima di 5 anni) può ottenere l'incremento della maggiorazione base di 12,92 euro in modo da consentire il raggiungimento del cosiddetto "milione" delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001). I redditi valutabili e le condizioni per il conseguimento sono praticamente i medesimi di quelli previsti per la concessione della maggiorazione base.

L'assegno sociale derivante o sostitutivo dell'invalidità Civile

Al compimento dei 67 anni i soggetti titolari dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità civile compete l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile.

Per questi casi, l'assegno sociale è soggetto a regole completamente diverse rispetto a quello che abbiamo prima detto.

In particolare, per quanto riguarda il reddito, si prende in considerazione solo quello personale dell'invalido e limiti di reddito da non superare sono quelli validi per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilità civile che sono più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale "normale".

Per gli invalidi civili titolari di assegno di invalidità quindi con grado riconosciuto compreso tra il 74% e il 99% il limite di reddito personale è pari a 4.926,35 € per l'anno 2020.

Per gli invalidi civili titolari di pensione di invalidità quindi con grado riconosciuto pari al 100% il limite di reddito personale è pari a 16.982,49 € per l'anno 2020.

Per di più l'assegno sociale sostitutivo è sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni in favore degli invalidi civili perché non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito.

L'importo dell'assegno sostitutivo è, però, più basso dell'assegno normale perché non spettano gli aumenti previsti dall'articolo 67 della legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999). In questo modo per il 2020 l'importo mensile dell'assegno è di €374,48 mensili.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"